

Cessioni intra-Ue. No alla prova “libera” della fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato

Diffusi nuovi chiarimenti circa la possibilità di documentare la fuoriuscita del bene dal territorio italiano con modalità documentali alternative rispetto a quelle indicate dall'art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2020. In particolare, nella risposta ad interpellato n. 305 del 3 settembre 2020, l'Agenzia delle entrate, nel giudicare non condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, ha precisato che nella cessione intracomunitaria di beni, ai fini della formazione di una valida prova della fuoriuscita del bene dal territorio italiano verso altro Stato membro, non è sufficiente acquisire, contestualmente alla consegna della merce, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il cliente Ue dichiara sia di essere soggetto passivo IVA nella giurisdizione di destinazione finale dei beni acquistati (che deve naturalmente essere uno Stato membro UE) sia di essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico di tali beni indicando la loro destinazione. Nello stesso documento, sancita l'impossibilità di procedere allo storno della fattura imponibile IVA con nota di credito ex articolo 26 del D.P.R. 633/1972 e all'emissione di una nuova fattura, ex articolo 41 del D.L. 331/1993, solo dopo aver acquisito la conferma dell'avvenuto trasporto comunitario. In caso l'incertezza alla validità dei mezzi di prova, spiega l'Agenzia delle entrate, il contribuente non può avvalersi dell'emissione della nota di variazione in diminuzione, a cui si ricorre solo nei casi espressamente previsti dal legislatore, tra i quali non rientra l'ipotesi

prospettata. In estrema sintesi, per l'Agenzia, il contribuente che effettua cessioni intracomunitarie, per provarne fuoriuscita delle merci dal territorio italiano, deve o produrre i documenti richiesti dal Regolamento Ue n. 282/2011, o attenersi alle indicazioni della prassi nazionale fornite da ultimo, con la circolare n. 12/2020 (in "Finanza & Fisco" n. 15/2020, pag. 734).

Cessioni intraUe. La disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato Ue alla luce del Regolamento n. 1912/2018

Al fine di fornire soluzioni pratiche in merito alla documentazione da conservare l'Agenzia delle entrate con circolare n. 12 E del 12 maggio 2020, una volta fatto il punto tra norme nazionali e unionali e ricostruito il vigente quadro normativo comunitario, riguardo al rapporto tra la presunzione di cui all'articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale precisa che in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all'articolo 45-bis, del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011, applicabile dal 1° gennaio 2020, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a

provare l'avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'Amministrazione Finanziaria.

In Gazzetta la conversione del Decreto legge “Milleproroghe”

Nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 pubblicata la legge 27 febbraio 2017, n. 19: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.

Decreto legge “Milleproroghe”. Approvato in via definitiva dalla Camera

Nella seduta odierna (del 23/02/2017) la Camera dei deputati, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, ha approvato in via definitiva il disegno di legge (A.C. 4304). Si ricorda che il Senato ha già approvato l'atto A.S. 2630 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del

termine per l'esercizio di deleghe legislative" .

Operazioni intracomunitarie: in partenza 60mila lettere di esclusione della partita IVA dall'archivio Vies

Circa 60mila soggetti IVA che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività riceveranno, nei prossimi giorni, una lettera con cui l'Agenzia delle Entrate li informa che saranno cancellati dall'archivio Vies (Vat information exchange system). Le comunicazioni sono il frutto di una prima fase di controlli sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie.